

Articolo 3

1. Se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale applicabile il giorno in cui interviene nel 1999 il fatto generatore

- per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto, oppure
- per un premio compensativo per pecora o per capra, oppure
- per un importo di carattere strutturale o ambientale è inferiore al tasso applicabile precedentemente, viene concesso un aiuto compensativo.

L'importo di tale aiuto è calcolato conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino di detto regolamento, il contributo della Comunità per il primo anno è pari al 100 %.

2. Per gli anni successivi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma del summenzionato regolamento, provvedendo affinché le compensazioni siano decrescenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1998.

Articolo 4

Entro il 31 marzo 2001, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle misure transitorie previste dal presente regolamento.

Articolo 5

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui

- a) all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, oppure
- b) all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei prodotti della pesca, oppure
- c) all'articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 181 del 1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).